

Valutazione primo ciclo: cosa fare adesso

16 gennaio 2025



Indice

• **Disposizioni comuni**

• **La valutazione formativa**

• **La valutazione nella scuola primaria**

• **La valutazione nella scuola sec. di I grado**

• **La comunicazione alle famiglie**

Disposizioni comuni



Principali riferimenti normativi

DPR 249/1998 - Statuto delle studentesse e degli studenti

DPR 275/1999 - Regolamento autonomia

Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione del 2012

Legge 107/2015 - Buona scuola

D.lgs. 62/2017 - Valutazione I ciclo

Legge 71/2017 novellata dalla legge 70/2024 - Bullismo e cyberbullismo

Indicazioni Nazionali e nuovi scenari 2018

D.M. 14/2024 - Certificazione delle competenze

Legge 150/2024 - Valutazione, tutela autorevolezza, indirizzi scolastici differenziati

O.M. 2025 - Valutazione apprendimenti scuola primaria e valutazione comportamento scuola secondaria di I grado

La Legge 150/2024: le novità nel primo ciclo

Scuola PRIMARIA

- **Giudizi sintetici** (da *ottimo* a *non sufficiente*) per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento
- Eliminata definitivamente la valutazione numerica
- La riforma mira a **migliorare la comunicazione con le famiglie** e a rendere la valutazione più comprensibile

Scuola SECONDARIA I GRADO

- **Voti numerici** espressi in decimi per il **comportamento**
- Gli studenti che ottengono un voto di **5 in comportamento** sono **bocciati**
- Il 5 può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l'anno scolastico
- Non è previsto un debito formativo specifico

Le finalità della valutazione

Art. 1, c. 1, D.lgs. 62/2017

(Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

*La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha **finalità formativa ed educativa** e concorre al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo** degli stessi, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.*

Art. 2, c. 1, O.M. 2025

(Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

*La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, ha **finalità formativa ed educativa**, documenta lo **sviluppo dell'identità personale** e **promuove la autovalutazione** di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze, concorrendo al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo**.*

I principi generali comuni

Art. 1, c. 2, D.lgs. 62/2017 (Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione)

*La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con **i criteri e le modalità** definiti dal collegio dei docenti e **inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa**.*

Art. 2, c. 2 O.M. 2025 (Finalità della valutazione degli apprendimenti della scuola primaria)

*La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è **coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curricolo di istituto**.*

Tempi di applicazione dell'O.M.

Art. 7, O.M. 2025

- 1. In via transitoria, per l'anno scolastico 2024/2025, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di **adeguare i criteri di valutazione, i registri elettronici e i documenti di valutazione** per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, nonché per **fornire opportuna informazione alle famiglie** degli alunni, le disposizioni della presente ordinanza **si applicano a partire dall'ultimo periodo in cui è suddiviso l'anno scolastico**, in base a quanto stabilito dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.*
- 2. Parimenti, **a partire dall'ultimo periodo** stabilito da ciascuna istituzione scolastica **cessano di produrre effetti le disposizioni dell'ordinanza ministeriale 4 dicembre 2020, n. 172.***

La collegialità del processo di valutazione

Nota MIUR n. 1865, 10 ottobre 2017

*«Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel **PTOF** e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, **il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi [o giudizi sintetici] e i diversi livelli di apprendimento** (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).»*

In altri termini, la **valutazione degli alunni da sempre va correlata a livelli di apprendimento**



PTOF e protocollo di valutazione

SCADENZE

- Nota 3 gennaio 2025, prot. n. 208, *Rideterminazione date per iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2025/2026:*

le **domande di iscrizione** potranno essere presentate nel periodo compreso **tra le ore 8:00 del giorno 21 gennaio 2025 e le ore 20:00 del giorno 10 febbraio 2025**

- Nota 27 settembre 2024, prot. n. 39343, *SNV-Indicazioni operative in merito ai documenti strategici delle istituzioni scolastiche:*

per l'eventuale aggiornamento RAV, aggiornamento annuale PTOF 2022-2025 e pubblicazione PTOF 2025-2028, si potrà procedere con la **pubblicazione dei documenti** fino al giorno antecedente la data di inizio della fase delle iscrizioni, quindi **fino al 20 gennaio 2025**

Eventualmente inserire nel PTOF, sezione "valutazione degli apprendimenti", la dicitura:

*documento **in fase di aggiornamento** per adeguamento alle disposizioni di cui all'O.M. 2025*

La valutazione formativa



Classi per le quali si assegna il voto	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	Risultato dello scrutinio	E S A M	
					1ª sessione	2ª
tutte	otto	otto	otto	otto	otto	
tutte	otto	otto	otto	otto	otto	
tutte	otto	otto	otto	otto	otto	
1ª e 2ª	otto	otto	otto	otto	otto	
3ª e succ.	sette	sette	sette	sette	sette	
tutte	sette	sette	sette	sette	otto	
3ª e succ.	otto	otto	otto	otto	sei	
3ª e succ.	otto	otto	otto	otto	noie	
tutte	otto	otto	otto	otto	otto	
tutte						
tutte						

Caratteristiche

La valutazione formativa va oltre il semplice attribuire un voto
 È un **dialogo costante tra docente e studente**, volto a comprendere le difficoltà e i punti di forza di ciascuno, per guidare l'apprendimento verso il raggiungimento degli obiettivi

- Parte integrante del processo di apprendimento
- Finalizzata al miglioramento
- Fornisce feedback continuo agli studenti
- Permette di regolare l'insegnamento
- Valorizza i progressi

Funzioni della valutazione formativa

DIAGNOSTICA

- rileva i livelli di partenza

REGOLATIVA

- adatta l'insegnamento

la valutazione
formativa

PROATTIVA


- stimola il miglioramento

METACOGNITIVA

- sviluppa consapevolezza

Il principio di triangolazione

Lo sguardo TRIFOCALE implica l'attivazione e il confronto di più livelli di osservazione per consentire una ricostruzione compiuta e pluriprospectica dell'oggetto di analisi



Gli strumenti della valutazione formativa

Nel PTOF vanno indicati gli strumenti dei quali ci si avvale per la valutazione (**protocollo di valutazione**)

Strumenti e modalità dialogano in funzione della valenza formativa della valutazione nonché della necessità di plasmare il processo a essa connesso in vista dell'osservazione e della rilevazione delle dimensioni correlate ai livelli di apprendimento

STRUMENTI:

- Osservazioni sistematiche
- Prove di verifica diversificate (*colloqui individuali; esercizi o compiti esecutivi semplici e risoluzione di problemi a percorso obbligato; elaborati scritti; compiti autentici*)
- Rubriche valutative
- Feedback descrittivi
- Autovalutazione degli studenti (*analisi delle interazioni verbali e delle argomentazioni scritte, dei prodotti e dei compiti pratici complessi realizzate dagli alunni*)



Valutazione formativa e sommativa

Valutazione formativa

- Avviene **DURANTE** il processo di apprendimento
- È continua e processuale
- Ha lo scopo di aiutare l'apprendimento mentre si sviluppa
- Permette aggiustamenti in corso d'opera
- Fornisce feedback immediati per migliorare
- Ha una funzione **orientativa**

Valutazione sommativa

- Avviene **AL TERMINE** di un periodo didattico
- È puntuale e conclusiva
- Ha lo scopo di verificare i risultati raggiunti
- Serve a certificare gli apprendimenti
- Produce documenti ufficiali
- Ha una funzione **certificativa**

La valutazione PER l'apprendimento

La prospettiva della **valutazione per l'apprendimento** è presente nelle Indicazioni Nazionali

La **valutazione come processo regolativo** non giunge alla fine di un percorso

“Precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e deve consentire di valorizzare i progressi negli apprendimenti degli allievi

La valutazione nella scuola primaria



La valutazione nella scuola primaria

Art. 2, c. 1, D.lgs. 62/2017 - Valutazione nel primo ciclo

1. (...) A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, **la valutazione periodica e finale degli apprendimenti**, ivi compreso l'insegnamento di educazione civica, delle alunne e degli alunni delle classi della **scuola primaria** è espressa con **giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti**. Le modalità della valutazione di cui al primo e al secondo periodo sono definite con ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito.



La funzione del giudizio sintetico

Art. 3, c. 1, O.M. 2025

*A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per **ciascuna delle discipline** di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso **giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva **formativa** della valutazione e della valorizzazione del **miglioramento** degli apprendimenti.***



Quali giudizi?

I giudizi sintetici, da riportare **nel documento di valutazione per ciascuna disciplina** del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:

- a) **ottimo**
- b) **distinto**
- c) **buono**
- d) **discreto**
- e) **sufficiente**
- f) **non sufficiente**



Uno sguardo alle Indicazioni Nazionali

Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l'una dall'altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l'**unitarietà tipica dei processi di apprendimento**. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un'attività continua e autonoma.

Oggi, inoltre, **le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un'intrinseca complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni.**

Nelle Indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un'affinità più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così **trasversalità e interconnessioni** più ampie e assicurare l'unitarietà del loro insegnamento. **Sul piano organizzativo e didattico la definizione di aree o di assi funzionali all'ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa all'autonoma valutazione di ogni scuola.**

Descrizione dei livelli di apprendimento

Art. 3, c. 6, O.M. 2025

*Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, **elaborano i criteri di valutazione**, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa, **declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento** correlati ai giudizi sintetici riportati nell'**Allegato A** alla presente ordinanza.*



Allegato A

Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria



O.M. 172/2020

LIVELLI	LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Avanzato	L' alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
Intermedio	L'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
Base	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità
In via di prima acquisizione	L'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.

O.M. 2025 - Allegato A

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale. Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Distinto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili. Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.
Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.
Discreto	L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi. Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.
Sufficiente	L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente. È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza. Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.
Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.

Descrizione dei giudizi sintetici

La *Descrizione dei giudizi sintetici per la valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria*, **Allegato A** all'O.M. 2025, si basa sulle seguenti **DIMENSIONI ricavabili dal testo**: autonomia e consapevolezza nell'attività, tipologia della situazione (nota e non nota), risorse utilizzate, continuità nello svolgimento dei compiti

Le **dimensioni** sono la **struttura** che «sorregge» i giudizi sintetici cui sono correlati i livelli di apprendimento. Invece di una semplice graduazione, le dimensioni consentono di descrivere ciascun livello, in continuità con la normativa precedente

L'**Allegato A che descrive i giudizi sintetici** è **PRESCRITTIVO**

TUTTAVIA

le scuole possono **declinare la descrizione dei livelli di apprendimento** correlati ai giudizi **per le singole discipline e per i vari anni di corso** (art. 3, c. 6)

La formulazione dei giudizi

L'ottica deve sempre essere quella della **valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo** poiché le informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato

A questo proposito, ricordiamo che il **DPR n. 275/1999, all'articolo 4, comma 4**, stabilisce che le scuole *"Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati"*, **definendo quindi anche il modello del documento di valutazione**

Come allineare le riforme?

Proposta di un documento ANP a titolo esemplificativo

Un esempio di documento di valutazione con descrizione dei livelli di apprendimento

un esempio di Documento di valutazione con descrizione del livello di apprendimento correlato al giudizio sintetico per disciplina e anno di corso (art. 3, c. 6)

Allegato A - descrizione dei giudizi sintetici

BUONO

L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.

È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.

Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.

SCIENZE classe quarta	
GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
BUONO*	<p>Riconosce e individua in modo adeguato le proprietà di alcuni materiali, fenomeni e semplici concetti scientifici</p> <p>Descrive e interpreta con chiarezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente.</p> <p>Elabora in modo autonomo i primi elementi di classificazione animale e vegetale.</p> <p>Si esprime in modo efficace, utilizzando il lessico specifico della disciplina.</p>

Gli obiettivi di apprendimento

Art. 3, c. 3, O.M. 2025

*Le istituzioni scolastiche **possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento** previsti dal curriculum di istituto per ciascuna disciplina.*

SCIENZE classe quarta		
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO
<p>Esplorare e descrivere oggetti e materiali</p> <p>Individuare, attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d'uso</p> <p>Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà</p>	BUONO	<p>Riconosce e individua in modo adeguato le proprietà di alcuni materiali, fenomeni e semplici concetti scientifici</p> <p>Descrive e interpreta con chiarezza il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente.</p> <p>Elabora in modo autonomo i primi elementi di classificazione animale e vegetale.</p> <p>Si esprime in modo efficace, utilizzando il lessico specifico della disciplina.</p>

Processo e livello globale di sviluppo

Art. 2, cc. 3 e 7, D.lgs. 62/2017

3. (...) La valutazione è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto** (...)

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'**insegnamento della religione cattolica**, la valutazione delle **attività alternative**, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti..

Art. 3, c. 8, O.M. 2025


La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione.

NON CAMBIA NULLA!

La valutazione *in itinere*

Art. 1, c. 2, D.lgs. 62/2017

La valutazione **in itinere** è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, **in conformità** con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.



Art. 3, c. 5, O.M. 2025

La valutazione in itinere resta espressa **nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione.**

La valutazione *in itinere*



La valutazione *in itinere* non è attività solo individuale ma è **responsabilità collegiale** dei docenti contitolari della classe e dunque deve essere condivisa nei linguaggi e nei contenuti:

- Trasparenza
- Coerenza
- Conformità
- Chiarezza nella comunicazione con le famiglie
- Correlazione della valutazione in itinere ai livelli
- Condivisione a livello collegiale
- Condivisione con il fornitore del registro elettronico



La valutazione *in itinere*



Deve esserci **corrispondenza** tra quanto riportato nel documento di valutazione e quanto attestato *in itinere*

Chi lo impone?

- ✓ la prospettiva della valutazione per l'apprendimento propria delle Indicazioni nazionali
- ✓ l'accento sulla cura della documentazione posto dalle stesse Indicazioni

Alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento

Articolo 4, O.M. 2025

- *La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel **piano educativo individualizzato** predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66*
- *La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del **piano didattico personalizzato** predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170*



NON CAMBIA NULLA!

È applicabile il principio di tempestività?



Sì, seppur non declinato con riferimento alla scuola primaria

PERCHÉ?

In quanto coerente con la **funzione formativa** che è regolativa *in primis* per l'alunno (art. 2, c. 4, D.P.R. n. 249 del 24/06/1998)

Inoltre, nelle Indicazioni nazionali, si precisa che «*occorre assicurare agli **studenti** e alle famiglie un'informazione **tempestiva** e **trasparente** sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni*»





Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND

Il processo di autovalutazione

La tempestività assicura l'attivazione di un **processo di autovalutazione** che consente all'alunno:

- di individuare i propri punti di forza e di debolezza
- di migliorare il proprio rendimento nell'ottica della metacognizione

Certificazione delle competenze

DISALLINEAMENTO
tra valutazione e
certificazione

Art. 2, c. 1, D.M. 14/2024 (Tempi e modalità di rilascio della certificazione)

*1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di **scuola primaria**, al termine del **primo ciclo di istruzione** agli studenti che superano l'esame di Stato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in assolvimento dell'obbligo di istruzione e in uscita dai percorsi di istruzione per gli adulti di primo livello.*

- A – Avanzato** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli
- B – Intermedio** L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
- C – Base** L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese
- D – Iniziale** L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Ammissione alla classe successiva

NON CAMBIA NULLA!

Art. 3 D.lgs. 62/2017

- 1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono **ammessi** alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado **anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione**.*
- 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.*
- 3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono **non ammettere** l'alunna o l'alunno alla classe successiva **solo in casi eccezionali e comprovati** da specifica motivazione.*

La valutazione nella scuola secondaria di I grado




Le novità



Art. 2, c. 5, D.lgs. 62/2017

Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, la valutazione del comportamento è espressa in decimi, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 5, cc. 1 e 2, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)

- 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del **comportamento** degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con **voto in decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.*
- 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è **riferito all'intero anno scolastico**.* 

Le novità

Art. 6, c. 2-bis, D.lgs. 62/2017

Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Art. 5, c. 3, O.M. 2025 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado)


*In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento **inferiore a sei decimi**.*



La valutazione del comportamento

I criteri per la valutazione del comportamento devono essere **chiari, condivisi e spiegati agli studenti** per favorire una valutazione trasparente e costruttiva

La valutazione del comportamento deve essere oggetto di attenta **osservazione** da parte dei docenti quale indicatore importante per comprendere eventuali **situazioni problematiche o di disagio** che saranno considerate per opportuni interventi di aiuto



La valutazione del comportamento

E' importante supportare i docenti nel focalizzare la propria attenzione, oltre che sull'effettivo rispetto delle **regole**, sulla comprensione, condivisione e assimilazione dei **valori positivi che le sottendono**

Riflettere sul proprio comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un importante indice di **maturazione dell'identità personale** nell'ambito delle relazioni con gli altri



Quali criteri?

**Rispetto delle
regole**

**Rispetto verso
gli altri**

Partecipazione

**Autocontrollo e
gestione delle
emozioni**

**Responsabilità
personale**

**Capacità di
lavoro in
gruppo**

**Empatia e
solidarietà**

Comunicazione

**Iniziativa e
proattività**

Adattabilità

Voto di ammissione all'esame di Stato

Art. 2, c. 4, D.M. 741/2017

*In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, **sulla base del percorso scolastico triennale** e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un **voto di ammissione espresso in decimi**, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.*



Cosa NON fare (per il momento)

Art. 1, c. 4, Legge 150/2024

*Al fine di ripristinare la cultura del rispetto, di affermare l'autorevolezza dei docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione, di rimettere al centro il principio della responsabilità e di restituire piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, nonché al percorso formativo delle studentesse e degli studenti, **con uno o più regolamenti** adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **si provvede alla revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento.***



La comunicazione alle famiglie




La comunicazione con le famiglie

Art. 1, c. 5, D.lgs 62/2017

*Per favorire i rapporti scuola-famiglia, **le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti** in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.*

Art. 3, c. 4, O.M. 2025

*Al fine di garantire **efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività** della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le **famiglie**, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie.*



Predisposizione degli strumenti di comunicazione

Art. 44, c. 5, CCNL Comparto Istruzione e ricerca 2019-2021:

*Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il **consiglio d'istituto** sulla base delle proposte del collegio dei docenti **definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti**, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.*




Gli strumenti

È opportuno che la **sezione della valutazione del PTOF** venga diffusa anche nelle **lingue utilizzate dalle famiglie** degli alunni, anche in collaborazione con il gestore del RE

Per la **traduzione** di detta sezione si potrebbe ricorrere alla collaborazione con:

- le scuole secondarie di secondo grado vicine
- l'Ente locale
- genitori non italofoni ma in possesso di significative competenze linguistiche in italiano



La comunicazione

Per gli alunni

- Realizzare fumetti, tutorial, cartoni animati con il contributo dell'animatore digitale
- Utilizzare il quaderno/registro elettronico
- Colloqui e momenti di restituzione individuale della valutazione in itinere

Per le famiglie

- Pubblicare sul sito materiale informativo anche nelle lingue straniere parlate dalle famiglie degli alunni
- Pubblicare sul sito la sezione del PTOF dedicata alla valutazione anche nelle lingue straniere parlate dalle famiglie degli alunni
- Pubblicare sul sito modelli di documento di valutazione riferiti a ciascun anno di corso
- Utilizzo del registro elettronico con possibilità di traduzione del documento di valutazione
- Colloqui individuali
- Coinvolgimento in attività di formazione



Grazie

